



MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.

PARTE SPECIALE – F –

Delitti di criminalità organizzata e di terrorismo e reati transnazionali

CAPITOLO F.1

Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata e terrorismo e dei delitti transnazionali (art. 24-ter, 25-quater Decreto 231 e art. 10 L. 146/2006)

I Reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono:

- alle fattispecie introdotte, dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, nel Decreto 231 con l'inserimento dell'art. 24-ter, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata");
- ai delitti previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (tra gli altri, l'art. 270-bis c.c., associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) e ai delitti posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999, così come richiamati dall'articolo 25-quater del Decreto;
- ai c.d. Reati transnazionali, introdotti dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 e che identificano delle specifiche fattispecie di reato che costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale;

Sulla base delle analisi condotte sono applicabili ad Artsana i seguenti reati:

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere	<i>Tale fattispecie punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano.</i>
Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera	<i>Tale fattispecie punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi</i>

MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.

	<p>della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</p>
Art. 278 c.p. – Favoreggiamento personale	<p>Tale fattispecie punisce la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa</p>
Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	<p>Tale fattispecie si applica a chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>
Art. 270-bis. 1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti	<p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.</p>
Art. 270-quater. 1 c.p. – Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo	<p>Tale fattispecie, fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, si applica a chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies</p>

MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.

<p>Art. 270-quinquies. 1 c.p., L.n. 153/2016 – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</p>	<p><i>Tale fattispecie si applica a chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p>
<p>Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art.2)</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero</i> - <i>qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.</i> <p><i>Commette altresì un reato chiunque:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;</i> - <i>organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;</i> - <i>contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:</i> - <i>deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o</i> - <i>deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</i>

CAPITOLO F.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Selezione dei fornitori diretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti;
- 2) Selezione dei fornitori indiretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti;
- 3) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti;



MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.

-
- 4) Gestione delle attività di qualifica dei fornitori diretti, indiretti e degli appaltatori;
 - 5) Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (inclusa la fase di selezione e qualifica dei consulenti e di gestione dei rapporti con gli stessi);
 - 6) Gestione delle attività di vendita tramite i vari canali definiti (e-commerce, affiliati, negozi, agenti);
 - 7) Gestione delle vendite ai distributori e alle filiali;
 - 8) Selezione e negoziazione di contratti con agenti e agenzie e relativa gestione delle provvigioni;
 - 9) Selezione e negoziazione di contratti con affiliati;
 - 10) Gestione delle attività di dismissione dei prodotti obsoleti e/o degli asset non più utilizzabili per il ciclo produttivo (macchinari, attrezzature, veicoli o altre risorse materiali);
 - 11) Selezione e assunzione del personale;
 - 12) Gestione dei rapporti con agenzie e concessionarie pubblicitarie;
 - 13) Gestione dei rapporti con le società di trading;
 - 14) Gestione delle attività di investimento.

CAPITOLO F.3

F.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

CAPITOLO F.4

Standard di Controllo Specifici relativi alle Attività Sensibili

Per le attività relative alla **Gestione delle attività di qualifica dei fornitori diretti, indiretti e degli appaltatori** si veda quanto previsto alla Parte Speciale C, con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto. Inoltre, si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

6) **Accreditamento/qualifica/valutazione**

- a) la definizione dei requisiti per la verifica preventiva / accreditamento / qualifica dei fornitori e degli appaltatori, ivi incluse le caratteristiche tecnico professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, quelli connessi con le normative interne ed esterne in materia HSE (ove applicabili), e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;
- b) la trasmissione al soggetto che autorizza la qualifica di tutta la documentazione e le informazioni necessarie ai fini della valutazione complessiva dell'operazione, della sua struttura e del ruolo dei soggetti coinvolti;
- c) l'utilizzo di apposita modulistica di riferimento che individui le tipologie di documenti / informazioni da trasmettere ai sensi del punto precedente;
- d) le modalità ed i criteri per la modifica, sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO / qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- e) le modalità di aggiornamento dell'accREDITAMENTO / qualifica finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.

Per le attività relative alla **Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (inclusa la fase di selezione e qualifica dei consulenti e di gestione dei rapporti con gli stessi)** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale B. Inoltre, si

applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

6) Accreditamento/qualifica/valutazione

- a) la definizione dei requisiti per la verifica preventiva / accreditamento / qualifica dei fornitori e degli appaltatori, ivi incluse le caratteristiche tecnico professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, quelli connessi con le normative interne ed esterne in materia HSE (ove applicabili), e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;
- b) la trasmissione al soggetto che autorizza la qualifica di tutta la documentazione e le informazioni necessarie ai fini della valutazione complessiva dell'operazione, della sua struttura e del ruolo dei soggetti coinvolti;
- c) l'utilizzo di apposita modulistica di riferimento che individui le tipologie di documenti / informazioni da trasmettere ai sensi del punto precedente;
- d) le modalità ed i criteri per la modifica, sospensione e revoca dell'accreditamento / qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- e) le modalità di aggiornamento dell'accreditamento / qualifica finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.

Per le attività relative alla **Selezione dei fornitori diretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti, Selezione dei fornitori indiretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti, Gestione delle attività di vendita tramite i vari canali definiti (e-commerce, affiliati, negozi, agenti), Gestione delle vendite ai distributori e alle filiali, Selezione e negoziazione di contratti con agenti e agenzie e relativa gestione delle provvigioni, Selezione e negoziazione di contratti con affiliati, Gestione delle attività di dismissione dei prodotti obsoleti e/o degli asset non più utilizzabili per il ciclo produttivo (macchinari, attrezzature, veicoli o altre risorse materiali), Selezione e**



MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.

assunzione del personale, Gestione dei rapporti con agenzie e concessionarie pubblicitarie, Gestione dei rapporti con le società di trading, Gestione delle attività di investimento si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale B.

Per le attività relative alla **Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale B e nella Parte Speciale I.

CAPITOLO F.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle procedure adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.

CAPITOLO F.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.